

PARTE SPECIALE III

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Edizione n. 3 del 12 05 2017

FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE III

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001, così come modificato dall'art. 300 del Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), nel rispetto dei principi di legalità, integrità, correttezza e lealtà nonché di tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- a) i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- b) i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

1. LE FATTISPECIE DI REATO

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-*septies* del Decreto.

Omicidio colposo: reato previsto dall'art. 589c.p. e costituito dalla condotta di chi cagiona, per colpa, la morte di una o più persone.

Lesioni personali colpose gravi o gravissime: reato previsto dall'art. 590, terzo comma, c.p. e costituito dalla condotta di chi cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima o abbia determinato una malattia professionale in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro.

La lesione personale è grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

2. PRINCIPALI PROFILI DI RISCHIO E MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEL REATO

I principali profili di rischio della Società, in relazione ai reati sopra indicati, possono ravvisarsi nella gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Di seguito vengono indicate le principali modalità esemplificative di commissione dei reati con riferimento alle attività sopra individuate.

L'attività di **gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** nel caso in cui, ad esempio, la Società facesse svolgere attività lavorative a fornitori non idonei o privi delle necessarie attrezzature, al fine di ottenere un risparmio sui costi.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale.

In generale, è fatto divieto porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato innanzi indicate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle regole previste nel Codice Etico.

In particolare, ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle predette attività, qualora tali adempimenti siano affidati a società esterne o consulenti, è fatto obbligo di:

- operare nel rispetto di principi di lealtà e correttezza;
- valutare, nel corso della selezione, la capacità dell'appaltatore di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dagli stessi che di quelli eventuali della Società, escludendo la possibilità di affidare l'attività in sub appalto se non espressamente autorizzato da parte della committente;
- verificare l'idoneità tecnico – professionali dell'appaltatore;
- fornire ai predetti soggetti dettagliate informazioni su:
 - rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui operano;
 - misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
 - prassi aziendali relative all'ambito di riferimento;
- elaborare, ove richiesto, un "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI) finalizzato a:
 - cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto;

- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- garantire che nei suddetti contratti siano indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro;
- formalizzare e tracciare i controlli effettuati sulla documentazione obbligatoria – ai sensi della normativa di riferimento – al momento dell'ingresso degli appaltatori presso il sito della Società.

Agli appaltatori che siano coinvolti nella gestione delle predette attività è fatto obbligo di rispettare le misure indicate nel proprio modello di organizzazione, gestione e controllo di rispettivo riferimento, ove presente.

Agli appaltatori che non siano dotati di un proprio modello organizzativo per la parte di specifico riferimento e che siano coinvolti nella gestione delle predette attività è **fatto obbligo** di:

- rispettare tutte le disposizioni normative in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- in caso di conferimento di incarico a collaboratori esterni, all'*outsourcer* è fatto obbligo di vincolare i terzi:
- all'osservanza di tutte le disposizioni normative in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- alla comunicazione di eventuali vicende modificative in ordine a autorizzazioni, titoli abilitativi, ecc.;
- a sottoporsi ad attività di audit da parte dell'*outsourcer* o da soggetto da questo incaricato;
- al divieto di subappaltare l'attività.

4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Tutti i Destinatari del presente Modello informano tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di:

- eventuali inadempienze rispetto alle norme contemplate nel presente documento, indicandone le ragioni e dando atto del processo autorizzativo seguito;
- eventuali violazioni relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro;
- ogni nuova attività a rischio e/o ogni variazione rispetto alle attività a rischio esistenti.